



Città di Caserta

Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

in forma itinerante / stagionale / aree di sosta / sagre / feste patronali/

feste rionali / mercatini specializzati / fiere / agricoltori diretti

(approvato con deliberazione del C.C. n° 82 del 25.09.2007)

Caserta, Maggio 2007

INDICE

Articolo	1.	<i>Oggetto</i>
Articolo	2.	<i>Definizioni</i>
Articolo	3.	<i>Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante</i>
Articolo	4.	<i>Soggetti titolati a richiedere il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante</i>
Articolo	5.	<i>Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante</i>
Articolo	6.	<i>Modalità di svolgimento delle attività di vendita in forma itinerante</i>
Articolo	7.	<i>Aree ad utilizzo stagionale</i>
Articolo	8.	<i>Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree ad utilizzo stagionale</i>
Articolo	9.	<i>Sagre, feste patronali, feste rionali ecc.</i>
Articolo	10.	<i>Soggetti titolati a richiedere il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree in occasione di sagre, feste patronali, feste rionali ecc.</i>
Articolo	11.	<i>Mercatini specializzati</i>
Articolo	12.	<i>Soggetti titolati a richiedere il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di mercatini specializzati</i>
Articolo	13.	<i>Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di mercatini specializzati</i>
Articolo	14.	<i>Soggetti titolati a richiedere il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di fiere</i>
Articolo	15.	<i>Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio - fiere</i>
Articolo	16.	<i>Agricoltori Diretti</i>
Articolo	17.	<i>Tariffe</i>
Articolo	18.	<i>Obblighi degli esercenti l'attività di vendita in forma itinerante</i>
Articolo	19.	<i>Sanzioni</i>
Articolo	20.	<i>Norma finale</i>

anni diversi.

- **Aree di sosta** : le aree preventivamente individuate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché per la vendita di prodotti del relativo fondo da parte dei produttori agricoli, su cui è possibile esercitare l'attività di vendita, da parte di titolari di autorizzazione, per non più di un'ora o per il tempo strettamente necessario per servire il cliente.
- **Sagre/Feste patronali/Feste rionali** : le manifestazioni, feste e riunioni straordinarie di persone per le quali l'Amm.ne può concedere autorizzazioni temporanee di occupazione suolo pubblico per la vendita di prodotti e/o la somministrazione di alimenti e bevande. Dette autorizzazioni sono valide esclusivamente per i giorni delle manifestazioni, feste e riunioni straordinarie.
- **Fiera** : la manifestazione che si tiene in pochi e determinati giorni dell'anno in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività ovvero istituita con deliberazione del Consiglio Comunale
- **Fiera locale** : la fiera che riveste interesse locale col fine di promuovere e valorizzare i centri storici, le vie, i quartieri ecc.
- **Fiera specializzata** : la fiera destinata alla promozione e vendita di prodotti appartenenti prevalentemente alla stessa categoria merceologica.
- **Mercatino specializzato**: un'area di vendita destinata alla vendita di prodotti appartenenti prevalentemente alla stessa specie merceologica (del medesimo genere, affini o complementari).
- **Produttore agricolo** : la persona che esercita una delle seguenti attività : coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse ovvero quelle attività, esercitate dal medesimo produttore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione del prodotto.
Sono considerati produttori agricoli, le cooperative di produttori agricoli e i loro consorzi, i proprietari di terreni che direttamente conducono o coltivano, i mezzadri ed i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti.

Articolo 3. Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive nel rispetto delle vigenti norme in materia; detta Autorizzazione abilita anche:

- a) alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
- b) alla vendita itinerante ed alla partecipazione alle fiere sia nell'ambito della regione, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.

2. L'Autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita, inoltre, alla somministrazione dei medesimi, ed è soggetta alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico/sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della Sanità.

3. L'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è consentito:

- a) ai titolari di Autorizzazioni per il Commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28 della Legge Regionale n. 1 del 7/01/00;
- b) ai produttori agricoli che vendono prodotti ricavati dal proprio fondo ai sensi della Legge 59/63 e D.Lgs. n°228/01

Articolo 4. Soggetti titolati a richiedere il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del

commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante i residenti e le società di persone che hanno sede legale nel Comune di Caserta, in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall'art. 5 del D. Lgs. N. 114/98.
2. Tali requisiti possono essere comprovati anche mediante autocertificazione per i casi previsti dalla vigente normativa in materia.

Articolo 5. *Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante*

1. Il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato alla presentazione di un'istanza in carta bollata indirizzata al Sindaco. L'istanza, sotto forma di dichiarazione sotto propria responsabilità - corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della tassa d'istruttoria da versare sul C.C. n° 13806815 intestato a : Tesoreria Comune di Caserta- deve contenere:
 - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di telefono e codice fiscale (per le società: ragione sociale, sede legale e generalità del rappresentante);
 - b) il settore o i settori merceologici per cui si chiede l'autorizzazione (relativamente al settore alimentare è indispensabile l'indicazione e la specifica dei prodotti);
 - c) il possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art. 5 del D.lgs. n° 114/98(Per il settore Alimentare devono essere indicati gli Estremi della registrazione ai sensi del regolamento CE n. 582/04 e della DGR n. 797 del 16.06.06);
 - d) l'assenza di altra autorizzazione per il commercio su aree pubbliche della stessa tipologia;
 - e) l'assenza nei confronti del richiedente delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'Art. 10 della Legge 575/65;
 - f) il possesso di regolare permesso di soggiorno (per cittadini extracomunitari)
2. L'istanza incompleta o mancante della ricevuta del versamento della tassa di istruttoria comporterà l'archiviazione della pratica.

Articolo 6. *Modalità di svolgimento delle attività di vendita in forma itinerante*

1. Fatte salve le eccezioni che di seguito si disciplinano, l'esercizio del commercio in forma itinerante è generalmente vietato in tutta la città al fine : a) della tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale; b) della sicurezza pubblica in rapporto alla circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni; c) della garanzia del decoro urbano e delle caratteristiche igienico-sanitario; .
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito tuttavia esclusivamente in tutte le frazioni del Comprensorio Comunale e nelle seguenti aree di sosta :
 - a) P.zza Cavour
 - b) P.zza S. Sebastiano al Vetrano /Falciano
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetta alle seguenti limitazioni e prescrizioni:
 - a) l'attività di vendita è consentito tutti i giorni con esclusione delle domeniche e dei festivi e non può avere inizio prima delle ore 8,00 e non può essere conclusa dopo le ore 19,00;
 - b) l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante è vietata :
 - in parchi e giardini pubblici aperti o recintati compresi i viali e le strade che li attraversano;
 - ad una distanza non inferiore a metri 300 dal perimetro di cimiteri, scuole, ospedali o altri luoghi di cura, al fine della salvaguardia della quiete e del rispetto dovuto ai luoghi;
 - ad una distanza non inferiore a metri 100 da servizi igienici ;

- ad una distanza non inferiore a metri 200 da depositi di rifiuti, al fine della salvaguardia dei prodotti posti in vendita e della tutela personale;
 - in aree non opportunamente pavimentate e/o in prossimità di scavi, cantieri o altre aree nelle quali sono presenti polvere o esalazioni dannose, al fine della salvaguardia dei prodotti posti in vendita e della tutela personale;
 - in aree ove la sosta è vietata dalle norme della circolazione stradale;
3. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono tenuti a depositare i rifiuti derivanti dalla propria attività in idoneo contenitore, avendo cura di mantenere e lasciare, alla fine delle operazioni di vendita, l'area occupata dalla struttura di vendita (autoveicolo, carro o altro) nonché le immediate adiacenze, pulite e libere da rifiuti, ingombri e residui di qualsiasi natura derivanti dalla propria attività.
4. Al singolo commerciante su aree pubbliche in forma itinerante non è consentito sostare sulla stessa area di sosta per più di un'ora nella stessa giornata. Trascorsa l'ora, egli dovrà spostare la propria struttura di vendita su altra area posta ad una distanza non inferiore a metri 500 dall'area precedentemente occupata.
5. È vietato effettuare l'attività di vendita al commercio itinerante mediante l'uso di apparecchi di amplificazione e diffusione sonora.

Articolo 7. *Aree ad utilizzo stagionale*

1. L'esercizio delle attività commerciali su aree ad utilizzo stagionale -che può essere articolato con cadenza quotidiana o su alcuni giorni del mese- è riferito ad un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni, e può comprendere anche periodi di anni diversi.
2. L'esercizio dell'attività commerciale ad utilizzo stagionale è consentito nelle seguenti località :
- 1) Casertavecchia
 - 2) Vaccheria
 - 3).....

Articolo 8. *Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree ad utilizzo stagionale*

1. L'Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su aree ad utilizzo stagionale è subordinata alla partecipazione a bando di concorso, così come previsto dall'art. 27 della Legge Regionale n. 1 del 7/01/00;

Articolo 9. *Sagre, feste patronali, feste rionali ecc.*

1. Il commercio su aree pubbliche è autorizzato in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività (feste patronali, rionali ecc.) sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità.
2. Le istanze tendenti ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione ad occupare suolo pubblico in tali occasioni, in competente bollo, devono essere prodotte entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni prima della manifestazione, pena l'archiviazione e devono contenere :
- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, indirizzo e codice fiscale (per le società: ragione sociale, sede legale e generalità del rappresentante);
 - b) l'indicazione del settore/i merceologico/i per cui si chiede l'autorizzazione (Per il settore Alimentare devono essere indicati gli Estremi della registrazione ai sensi del regolamento CE n. 582/04 e della DGR n. 797 del 16.06.06);
 - c)) ;
 - d) la prova dell'avvenuto pagamento della COSAP nonché dei diritti di segreteria, istruttoria e

sopralluogo.

3. L'incompletezza dell'istanza comporterà l'improcedibilità e l'archiviazione della pratica.
4. Le assegnazioni delle postazioni da parte dell'Ufficio competente avverranno sulla scorta :
 - a) del numero di presenze alla manifestazione negli anni precedenti ;
 - b) della maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - c) dell'ordine cronologico della domanda;

Articolo 10. *Soggetti titolati a richiedere il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree in occasione di sagre, feste patronali, feste rionali ecc.*

1. Possono richiedere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di sagre, feste patronali, feste rionali ecc. :
 - a) i titolari di Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo A e o B rilasciata ai sensi del D.Lgs. n° 114/98 ed alla Legge Regionale n 1 del 7/01/00
 - b) i titolari di titolo di Polizia Amministrativa rilasciato ai sensi del T.U.L.P.S.
 - c) i titolari dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs. n°114/98

Articolo 11. *Mercatini specializzati*

1. Mercatini specializzati su aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità possono essere autorizzati, durante manifestazioni o eventi.

Articolo 12. *Soggetti titolati a richiedere il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di mercatini specializzati*

1. Possono richiedere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio in occasione di mercatini specializzati:
 - a) i titolari di Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo A o B rilasciata ai sensi del D.Lgs. n°114 /98 e della legge Regionale n. 1 del 7/01/00;
 - b) i titolari di attività commerciali di cui al D.Lgs. n. 114/98(Per il settore Alimentare devono essere indicati gli Estremi della registrazione ai sensi del regolamento CE n. 582/04 e della DGR n. 797 del 16.06.06);
 - c) gli artigiani ;
 - d) i privati che intendono esporre e/o vendere opere di pittura, scultura, grafica, oggetti di antichità o di interesse storico archeologico ;
 - e) i privati che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale ;

Articolo 13. *Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di mercatini specializzati*

2. Le istanze tendenti ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione ad occupare suolo pubblico in occasione di mercatini specializzati, in competente bollo, devono essere prodotte entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni prima della manifestazione, pena l'archiviazione e devono contenere :
 - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, indirizzo e codice fiscale (per le società: ragione sociale, sede legale e generalità del rappresentante);
 - b) l'indicazione del settore/i settore/i merceologico/i per cui si chiede l'autorizzazione (i prodotti alimentari devono essere specificati) ;
 - c) la prova dell'avvenuto pagamento della COSAP nonché dei diritti di segreteria, istruttoria e sopralluogo.
3. L'incompletezza dell'istanza comporterà l'improcedibilità e l'archiviazione della pratica.
4. Le assegnazioni delle postazioni da parte dell'Ufficio competente avverranno sulla scorta :

- a) del numero di presenze alla manifestazione negli anni precedenti ;
- b) della maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese;
- c) dell'ordine cronologico della domanda;

Articolo 14. *Soggetti titolati a richiedere il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di fiere*

1. Possono richiedere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio in occasione di fiere :
 - a) i soggetti titolari di Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo A o B rilasciata ai sensi del D.Lgs. n°114 /98 e della legge Regionale n. 1 del 7/01/00
 - b) soggetti titolari di attività commerciali di cui al D.Lgs. n° 114/98
 - c) artigiani
 - d) soggetti che intendono esporre e/o vendere opere di pittura, scultura, di grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico archeologico
 - e) soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale

Articolo 15. *Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di fiere*

1. Le istanze tendenti ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione ad occupare suolo pubblico in occasione di fiere, in competente bollo, devono essere prodotte entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni prima della manifestazione, pena l'archiviazione e devono contenere :
 - d) cognome e nome, data e luogo di nascita, indirizzo e codice fiscale (per le società: ragione sociale, sede legale e generalità del rappresentante);
 - e) l'indicazione del settore/i settore/i merceologico/i per cui si chiede l'autorizzazione (i prodotti alimentari devono essere specificati) ;
 - f) la prova dell'avvenuto pagamento della COSAP e dei diritti di segreteria, istruttoria e sopralluogo.
2. L'incompletezza dell'istanza comporterà l'improcedibilità e l'archiviazione della pratica.
3. Le assegnazioni delle postazioni da parte dell'Ufficio competente avverranno sulla scorta :
 - d) del numero di presenze alla manifestazione negli anni precedenti ;
 - e) della maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - f) dell'ordine cronologico della domanda.

Articolo 16. *Agricoltori Diretti*

1. I produttori agricoli che intendono alienare i prodotti ricavati dal proprio fondo devono presentare dichiarazione di inizio attività ai sensi del D. Lgs. 228/01 in competente bollo contenente :
 - a) le generalità del richiedente;
 - b) la specifica qualifica di produttore agricolo;
 - c) gli estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese della camera di Commercio sez. agricola;
 - d) gli estremi e l'ubicazione del fondo o dei fondi;
 - e) la specifica dei prodotti, provenienti da coltura o allevamento, di cui si intende praticare la vendita
 - f) i modi ed i luoghi in cui si intende effettuare la vendita.
 - g) la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria, istruttoria e sopralluogo.
2. L'incompletezza dell'istanza comporterà l'improcedibilità e l'archiviazione della pratica.
3. I produttori agricoli dei comuni vicini, che intendono alienare i prodotti ricavati dal proprio fondo sulle aree pubbliche autorizzate del comprensorio comunale, devono esibire agli eventuali controlli regolare autorizzazione speciale di cui alla legge 59/63 o la denuncia di inizio attività in conformità.

Articolo 17. Diritti, Tariffe

Le istanze tendenti ad ottenere autorizzazioni sono soggette al pagamento dei diritti di istruttoria e dei diritti di sopralluogo.

Articolo 18. Obblighi degli esercenti l'attività di vendita in forma itinerante

1. Gli esercenti l'attività di vendita in forma itinerante hanno l'obbligo:
 - a) di esercitare la loro attività senza arrecare danno ad altre attività;
 - b) di tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza, degli altri operatori e degli addetti al controllo;
 - c) di non rifiutare la vendita della merce esposta;
 - d) di adempiere, secondo le modalità di Legge, alla pubblicità dei prezzi sulla merce esposta;
 - e) di curare la pulizia e il decoro personale e dei collaboratori nonché quella del banco vendita e delle attrezzature;
 - f) di attenersi a tutte le disposizioni impartite dagli uffici comunali competenti;
 - g) di esercitare l'attività ad una distanza minima da un'area mercatale di mt. 500;
 - h) di esibire la prescritta Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;
 - i) di farsi sostituire, nell'esercizio dell'attività, esclusivamente da persona in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n°114/98, salvo il caso di sostituzione momentanea per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti, purché socio, familiare coadiuvante o dipendente.

Articolo 19. Sanzioni

1. L'occupazione abusiva di suolo pubblico è punita con le sanzioni previste dall'art. 29 commi 1 e 2 del D.lgs. n° 114/98.
2. La violazione delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80 euro ad un massimo di 300,00 euro.
3. I proventi delle sanzioni riscosse per la violazione delle norme del presente regolamento spettano al Comune.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni, saranno ripartiti tra le seguenti finalità:
 - a) acquisto di mezzi e strumenti tecnologici
 - b) creazione e/o miglioramenti delle aree fieristiche o mercatali, ripristino e/o risanamento di aree danneggiate da atti vandalici o comunque lesivi della proprietà pubblica.

Articolo 20. Norma finale

Con l'approvazione del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali relative al commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia.